

Spett.le Commissione, Onorevoli Senatori,

anzitutto un ringraziamento per la convocazione e l'invito che ci consente di esprimere la nostra opinione su un tema per noi centrale.

L'Associazione Unione Nazionale Vittime condivide sia la finalità che il testo del disegno di legge.

Si coglie con favore la menzione all'art.2 della nostra Carta costituzionale nel richiamo, tra le altre, al principio di solidarietà che occupa senza dubbio una posizione di preminenza nel nostro ordinamento, e deve trovare – in ogni ambito – la corretta declinazione rispetto agli inviolabili diritti alla vita e alla salute.

Il concetto di incuria, fatto proprio dal disegno di legge, rappresenta quella pericolosa negligenza che può comportare un danno a quei beni che pacificamente sono definiti come inviolabili.

Particolarmente significativa è la rappresentazione dello Stato quale depositario di una posizione di controllo e garanzia della sicurezza e del benessere dei consociati ed il richiamo ad un dovere morale di farsi carico delle conseguenze negative di eventi dannosi connessi all'erogazione di servizi pubblici, a prescindere da una responsabilità di tipo giuridico.

Lo status giuridico di "vittime dell'incuria" rappresenta allora il riconoscimento in capo allo Stato di un obbligo e di un dovere morale che va ben oltre il riconoscimento di un indennizzo.

Tale posizione di garanzia ha quale corollario necessario l'obbligo morale di impedire gli eventi dannosi attraverso il forte monito a tutte le Istituzioni affinché, ciascuno nel proprio ambito di competenza, assumano come primario ed inderogabile dovere, il controllo al rispetto delle misure volte ad evitare la realizzazione dell'evento dannoso.

Proprio per questo motivo, a nostro sommo avviso, questo disegno di legge rappresenta un punto di approdo importante verso l'introduzione di una responsabilità, ancorché morale, costruita secondo i criteri della responsabilità omissiva impropria.

Il fondamento della doverosità dell'indennizzo si fonda, allora, su un riconosciuto dovere di controllo e di prevenzione in capo alle Istituzioni, pur prescindendo dalla verifica – nel diritto positivo – di una posizione di garanzia giuridica in senso stretto.


A maggior ragione, muovendosi sul piano del “moralmente rilevante”, la doverosità dell’indennizzo è sganciata da qualsiasi considerazione circa la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso.

Come correttamente afferma la premessa stessa al disegno di legge, il perimetro dell’intervento legislativo è rappresentato “*alle conseguenze negative di eventi tragici connessi all’erogazione di servizi pubblici*”, andando, pertanto, ad evidenziare e cristallizzare una particolare specie del più generale e riconosciuto principio di affidamento.

Tale specifica è imposta dal comune sentire rispetto a tutte le tragedie degli ultimi anni riguardanti non solo il Ponte Morandi ma anche tragedie che hanno riguardato, a titolo di esempio, il crollo di edifici pubblici e le tragedie ferroviarie, laddove ignari cittadini e consociati hanno trovato la morte sono per essersi “affidati” alla rete infrastrutturale della comunità e dello Stato.

La nostra associazione è pertanto favorevole al testo proposto nel disegno di legge - che ad un tempo persegue le finalità di cui sopra e prevede l’indennità non solo economica nei limiti dell’obiettivo perseguito - dichiarando la propria disponibilità futura per qualsivoglia contributo ritenuto utile da codesta commissione.

Roma, 9 aprile 2024



Avvocato Igor Dante membro Unione Nazionale Vittime



Paola Radaelli Presidente Unione Nazionale Vittime